



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 2bis/2021 Registro Procura Federale

Il Tribunale federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro:

Scinocca Antonio (FB73A4 10) GOLDEN EAGLE BILIARDO
SPORTIVO ASD

tesserato FIBiS all'epoca dei fatti per i fatti commessi in data antecedente e prossima ai giorni 22/23 maggio 2021, per violazione degli artt. 1 commi 1, 2, 3 e 2, commi 1, 2, art. 21 Reg. Giustizia FIBiS, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento sportivo.

con la recidiva ex art. 58 commi 1 e 2 lettera a).

-

- rilevato che per il tesserato SCINOCCA Antonio, tessera FB73A410, è stato disposto lo stralcio dal procedimento n. 2/2021, con formazione del presente fascicolo (n. 2bis/2021);

Premesso

Il procedimento disciplinare riguarda fatti accertati in data 22 e 23 maggio 2021 in Lecce, relativamente allo svolgimento di una gara organizzata dalla "Lega Biliardo". In data 15 giugno 2021 veniva adottato da questo Tribunale Federale provvedimento cautelare di sospensione di tutti i tesserati sopra indicati da ogni attività Federale.



In data 18 giugno 2021 veniva esperita l'audizione in modalità "da remoto" degli stessi ex art. 104, comma 3, Reg. Giust. (v. verbale e provvedimento in atti), all'esito della quale veniva revocato il provvedimento di sospensione nei confronti dei tesserati GENTILE Antonio e PEZZUTO Francesco (i quali attestavano in maniera adeguata la mancata partecipazione alla gara di Lecce) e confermato nel resto il provvedimento.

All'udienza dell'11 ottobre 2021 ore 10.00 erano presenti i tesserati Paoloni Andrea, Scinocca Antonio, Morgante Gianluca, Placido Rizzo e Piselli Roberto.

Il Tribunale dava atto, preliminarmente, che erano pervenute memorie da parte dell'incolpato Mastroleo Giacinto, Rizzo Placido e da parte dell'avv. Carmine Iazzetta relativamente alle posizioni Morgante, Paoloni e Scinocca.

Il Tribunale, vista l'intenzione manifestata da alcuni tesserati di giungere a un'applicazione di pena concordata con la Procura Federale, invitava i tesserati a dialogare sul punto con il Procuratore Federale e aggiornava l'udienza.

La Procura Federale dava atto successivamente che era giunta ad ipotesi di sanzione concordata tra le parti formulata dai signori Gianluca Morgante, Roberto Piselli, Andrea Paoloni e Placido Rizzo, per una sanzione determinata nell'ammenda con importo di euro 400,00 ciascuno, con parere positivo della Procura.

Per il tesserato Antonio Scinocca, era stata concordata ipotesi di sanzione dell'ammenda con importo di euro 500,00, anche su tale proposta la Procura Federale dava parere positivo.

Con separato provvedimento il Tribunale ha deliberato su tali proposte e ha disposto lo stralcio la formazione del presente fascicolo per il tesserato SCINOCCA, per il quale, alla luce della contestata recidiva ex art. 58 Reg. Giust. non era possibile la definizione attraverso applicazione della pena concordata tra le parti.

All'udienza del 12.11.2021 il Tribunale dava che era pervenuta richiesta di rinvio per motivi di salute da parte del tesserato SCINOCCA, richiesta che tuttavia veniva respinta, non essendo stato in alcun modo documentato l'impedimento a comparire.



La Procura Federale richiedeva la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per la durata di mesi 6.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per i fatti contestati.

La motivazione circa la valutazione di responsabilità è stata esplicitata nel provvedimento n. 2/2020 e qui viene ripercorsa in maniera sintetica.

Come in parte già esposto con provvedimento cautelare, gli incolpati hanno partecipato, in periodo precedente al 24 maggio 2021 (data in cui il DL 5/2021 ha consentito lo svolgimento di tutte le attività sportive anche in locali chiusi, seppur con il rispetto delle direttive anti-covid), ad una gara organizzata dalla “Lega Biliardo”.

Invero, il dato incontestabile (e, in realtà, non contestato) è che prima del 24 maggio 2021 era consistito svolgere unicamente manifestazioni sportive riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP e organizzate dalle FSN, DSA, EPS.

Sul punto appaiono insuperabili le osservazioni della Procura Federale allorquando, oltre ad evidenziare come l’ente organizzatore “Lega Biliardo” non ricopre la qualifica di FSN, DSA ed EPS, rileva - facendo riferimento anche al sito internet del CONI e alla circolare del CONI d.d.4.12.2020 - che l’evento sportivo svoltosi a Lecce in data 22 e 23 maggio 2021, non risulta autorizzato in base alla normativa nazionale e di settore.

L’affermata “buona fede” nella adesione alla manifestazione non può essere idonea ad annullare il mancato rispetto dei provvedimenti emergenziali (e delle connesse disposizioni del CONI).



La censura non è riferita all'aver preso parte a una manifestazione della "Lega Biliardo", ma averlo fatto superando (in maniera scorretta) i limiti imposti dall'ordinamento che la FIBIS si è impegnata a rispettare.

Tutto quanto sopra detto, la pozione del tesserato SCINOCCA è peculiare per il fatto che lo stesso ha manifestato (attraverso la richiesta di concordare la sanzione) definitivo ravvedimento.

La contestazione della recidiva rende non percorribile la strada che attiene alla pena concordata, tuttavia di tale comportamento attivo si deve tener conto nella determinazione della sanzione.

Pertanto appare equa, ai sensi degli artt. 44 comma 2 e 46 Reg. Giustizia, la sanzione della sospensione di ogni attività federale per mesi 2 e di 650,00 € di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione come in atti e ritenuta correttamente contestata la recidiva come in atti applica:

- la sospensione da ogni attività federale di mesi 2 al tesserato SCINOCCA Antonio, in atti meglio generalizzato, oltre all'ammenda di € 650,00.

Manda alla segreteria per la notifica e la pubblicazione sul sito internet della federazione.

Bologna, 12 novembre 2021

Avv.  Roberto Filocamo

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Simone Bilotta